


Pubblicato il 11/10/2018

N. 05986/2018 REG.PROV.CAU.  
N. 09845/2018 REG.RIC.

 o g o

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9845 del 2018, proposto da

Franco Alfredo Nicoletti, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Giuliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II;

*contro*

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti*

Maurizio Vinci, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Pucci ed Anna Cinzia Bartoccioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Anna Cinzia Bartoccioni in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 114/B;

Salvatore Forastieri non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

della Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1049/2018/IV del 22.05.2018 ( all. n. 1), pubblicata sul sito internet del

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il 5 giugno 2018 di graduatoria e di nomina relativamente al Bando n. 6/2016 per i posti di Giudice nelle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali – concorso esterno per la nomina di 202 Giudici Tributarî;

della Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1196 del 26.06.2018 (all. n. 3), pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il 3 luglio 2018, che ha disposto un' integrazione di nomina di altri 259 Giudici Tributarî per posti vacanti nelle medesime sedi messe a concorso con il Bando 6/2016 (preso d' atto della risoluzione n. 1/2018 del 20/03/2018 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria– scorrimento e durata nelle graduatorie nei concorsi esterni- delibera del 20/03/2018).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e di Maurizio Vinci;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso non sia, allo stato, assistito dal requisito del periculum in mora, inteso come pericolo imminente di un pregiudizio grave ed irreparabile per le ragioni del ricorrente e che queste possano essere in ogni caso efficacemente tutelate attraverso una sollecita fissazione dell'udienza di trattazione del merito;

Rilevato che il ricorso, concernente una procedura di concorso, è stato notificato, oltre che alle Amministrazioni resistenti, solo ad alcuni

controinteressati, ma che l'eventuale accoglimento dello stesso potrebbe arrecare un pregiudizio a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria che verrebbero superati dal ricorrente;

Ritenuto, dunque, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tali soggetti;

Considerato, che

- quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio, può essere autorizzata, secondo quanto si andrà ad illustrare, la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
- infatti, secondo l'art. 52, comma 2, c.p.a., il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che, a norma dell'art. 151 c.p.c., "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";
- secondo la giurisprudenza (T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, ordinanza 12 novembre 2014, n. 5848; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, ordinanza n. 3051 del 2015; n. 5565 del 15 aprile 2015; Sez. III bis, ordinanza 13 ottobre 2014, n. 4915), l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., in combinato disposto con l'art. 151 cod. proc. civ. (nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge) consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, cod. proc. civ. nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica perché l'evoluzione normativa e tecnologica "permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea" e che la pubblicazione

dei bandi sui siti web istituzionali - prevista dall'art. 19 del decreto legislativo n. 33/2013 al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure concorsuali - può ritenersi espressione di un principio applicabile a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese quelle relative alle impugnative proposte avverso gli atti della procedura;

Ritenuto perciò, in adesione alla predette considerazioni, stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a contemperare il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposta a notevoli esborsi economici, che sussistano i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sul sito web istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1 - l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

3 - il testo integrale del ricorso;

4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i concorrenti collocati nella graduatoria gravate, che verrebbero superati dal ricorrente in caso di accoglimento del ricorso;

5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

con la precisazione che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la

pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- l'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 dal primo adempimento;
- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto necessario, altresì, ordinare in via istruttoria all'Amministrazione – che ha prodotto nella presente causa una memoria non pertinente, relativa alla posizione di altro ricorrente di un diverso giudizio, di depositare, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, o dalla sua notifica se antecedente, tutti gli atti del procedimento nonché una dettagliata relazione sui fatti di causa e, in particolare, sui profili di applicazione del bando oggetto di censura da parte del ricorrente;

ritenuto di dover compensare, per la natura delle questioni trattate e per le difese fino ad ora svolte dalle parti, le spese della fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),

- rigetta l'istanza cautelare;
- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;
- ordina all'Amministrazione di depositare gli atti e la relazione richiesti entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, o dalla sua notifica se antecedente;
- fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 27.02.2019;
- compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Ofelia Fratamico**

**IL PRESIDENTE**  
**Elena Stanizzi**

**IL SEGRETARIO**